

Verb.
N° 1931
2024

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

Sezione Lavoro

Giudice designato: Dott.ssa Antonioni

Nella causa portante il R.G. n. 23570/2024 promossa dal:

sig. _____, assistito e difeso dall'avv. _____ ;

contro

ISSV - International Security Service Vigilanza S.p.A., assistita e difesa dall'avv. Paolo Salvatori.

VERBALE DI CONCILIAZIONE

9 Oggi, 28 novembre 2024, dinanzi al Giudice designato, dott.ssa Antonioni, sono comparsi:

f - il sig. _____, nato a _____ il _____ ed ivi residente in Via _____, in persona del procuratore speciale avv. _____, giusta procura speciale ex art. 185 c.p.c. rilasciata al medesimo, e depositata telematicamente, assistito e difeso dallo stesso procuratore speciale (d'ora innanzi anche solo il "lavoratore" o "ricorrente"),

e

- International Security Service S.p.A. (P.IVA 10169951000), con sede legale in Roma, Via R. Fancelli n. 175, in persona del procuratore speciale avv. Filippo Ceccaroni, giusta procura speciale ex art. 185 c.p.c. già in atti, rilasciata dall'A.U. e legale rappresentante p.t. Dott. Luigi Romano, assistita e difesa dal medesimo procuratore, per delega orale dell'avv. Paolo Salvatori (di seguito indicata anche solo "ISSV" o la "Società"),

e, congiuntamente, le "Parti".

Premesso che

a. il sig. _____ è stato assunto dalla ISSV S.p.A. a decorrere dal 1° luglio 2019, mediante un contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, con inquadramento nel 4° livello CCNL Vigilanza Privata e mansioni di GPG (guardia particolare giurata), ed impiegato nell'ambito dell'appalto ASL Roma 2;

- a
- b. il rapporto di lavoro di cui sopra si è protratto sino al 26 dicembre 2021, allorquando è stato risolto dalla ISSV per effetto della aggiudicazione dei servizi di vigilanza presso i siti dell'ASL Roma 2 sino a allora gestiti ad altro istituto di vigilanza e della successiva procedura di cambio appalto;
- c. il lavoratore ha impugnato il provvedimento di risoluzione in quanto illegittimo;
- d. il lavoratore ha successivamente convenuto la Società dinanzi al Tribunale del Lavoro di Roma (R.G. 24077/2021) il quale, all'esito del relativo giudizio, ha pronunciato la sentenza n. 1211 del 7/2/2023 con cui, nel dichiarare l'illegittimità del licenziamento intimato, ha disposto, tra l'altro, la reintegra del nel posto di lavoro, con condanna di ISSV a risarcirgli il danno mediante la corresponsione di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto dal giorno del licenziamento e sino a quello dell'effettiva reintegrazione;
- e. ISSV, ottemperando alla sentenza che precede, ha reintegrato in servizio il lavoratore con effetto dal 21 febbraio 2023, così ricostituendo il relativo rapporto di lavoro, e corrispondendo al medesimo la relativa indennità riconosciuta;
- f. il lavoratore, con successivo ulteriore ricorso ex art. 414 c.p.c., ha convenuto nuovamente ISSV S.p.A. dinanzi al Tribunale civile di Roma, in persona del Giudice Unico del Lavoro, per veder accogliere le seguenti domande: *"Nel merito: A. Accertato che la International Security Service Vigilanza S.p.A. in persona del legale rapp. p.t., ha omesso di corrispondere al sig. il sesto scatto di anzianità come indicato nel contratto di assunzione datato 24.06.2019, a partire dal 01.07.2019 e sino al 28.02.2023, e pertanto condannarla al pagamento in favore del ricorrente delle differenze retributive per i titoli e le ragioni di cui in premessa, ovvero della somma complessiva di € 11.101,39 quanto ad euro 5.558,81 a titolo di retribuzione ordinaria; quanto ad euro 29,28 a titolo di festività; quanto ad euro 27,15 a titolo di straordinario al 35%; quanto ad euro 280,66 a titolo di straordinario al 30%; quanto ad euro 1.221,04 a titolo di 14° mensilità; quanto ad euro 1.035,04 a titolo di 13° mensilità; quanto ad euro 150,19 a titolo di ferie residue; quanto ad euro 168,22 a titolo di permessi residui; oltre alla corresponsione degli interessi maturati pari ad € 973,54 e rivalutazione pari ad euro 592,93; quanto ad euro 1.064,52 a titolo di Trattamento di Fine Rapporto. Come da analitico*
- Stene

conteggio allegato in atti ad intendersi qui integralmente riportato e trascritto e parte integrante del presente ricorso, o comunque di quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, maturati e maturandi, sino all'effettivo ed integrale soddisfo. B. Accertato che l'anzianità di servizio del sig. _____ è risalente al 16 settembre 1995 come in atti esplicitato e documentato, intimare alla società International Security Service Vigilanza S.p.A. in persona del legale rapp. p.t. di provvedere con effetto immediato alla corretta indicazione in busta paga dell'anzianità convenzionale del lavoratore. C. Condannare la International Security Service Vigilanza S.p.A. in persona del legale rapp. p.t. al risarcimento dei danni patiti dall'odierno ricorrente ai sensi dell'art. 2116 c.c., per non aver versato i contributi previdenziali e assicurativi dal 01.01.2022 sino al 21.02.2023 e per avere versato contributi previdenziali e assicurativi in misura diversa e/o inferiore rispetto al dovuto sin dal 09.11.2015 stante il mancato pagamento dello scatto di anzianità maturato. La cui valutazione equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. si rilascia al Tribunale adito. D. Condannare la International Security Service Vigilanza S.p.A. in persona del legale rapp. p.t. al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per avere agito con mala fede e colpa grave, come in atti esposto".

- g. la società si è costituita tempestivamente in giudizio, contestando le avverse pretese e deduzioni ed insistendo nell'integrale rigetto dell'avverso ricorso;
- h. sono tuttavia intercorse nelle more trattative tra le parti, volte alla definizione in via bonaria della controversia in essere;
- i. è intenzione delle Parti, pertanto, dopo approfondito confronto, conciliare la presente controversia, alle seguenti

condizioni

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.
2. La Società, pur ribadendo la piena correttezza della propria condotta, e senza dunque riconoscere alcunché, al solo ed esclusivo fine di evitare il protrarsi della lite giudiziaria insorta, offre al lavoratore l'importo complessivo, al netto delle trattenute di legge, di € 6.531,58 (Euro seimilacinquecentotrentuno

/58), pari a € 8.482,59 lordi a transazione.

3. L'importo netto di cui al punto che precede sarà corrisposto dalla Società a mezzo bonifico, sul conto corrente bancario intestato al sig. _____ (le cui coordinate sono già note alla azienda), in

n. 4 (quattro) rate, di pari importo ciascuna, con cadenza mensile, entro il giorno 15 di ciascun mese, a decorrere dal 15 dicembre 2024 (scadenza prima rata) e termine il 15 marzo 2025 (scadenza quarta ed ultima rata).

4. Il Lavoratore accetta la somma offerta al punto 2 che precede ed il titolo di erogazione, nonché i termini e le modalità di pagamento di cui al precedente punto 3, e, per l'effetto, dichiara di rinunciare, come effettivamente rinuncia, nei confronti di ISSV, nonché dei suoi amministratori e procuratori, danti e aventi causa, all'azione ed alle domande tutte proposte con ricorso nel processo dinanzi al Tribunale di Roma (recante R.G. n. 23570/2024), agli atti del medesimo processo, nonché agli importi, anche se superiori, e per i titoli ivi rivendicati.

5. La Società accetta le rinunce che precedono.


6. A titolo di contributo spese legali la Società riconosce direttamente all'avv. Maria Cingari, che ne rilascerà fattura intestata ad ISSV S.p.A., l'importo complessivo di € 1.500,00 (Euro millecinquecento /00), oltre spese generali al 15 % e CPA al 4 %. Tale importo verrà corrisposto a mezzo bonifico, sul conto corrente bancario intestato alla medesima (codice Iban _____) entro e non oltre il 15 dicembre 2024, previo ricevimento della nota pro forma. ISSV si impegna ad inviare al seguente indirizzo pec _____@ordineavvocatiroma.org l'attestazione di avvenuto pagamento.


7. Ogni ulteriore ed eventuale spesa si intende integralmente compensata tra le parti ed i rispettivi procuratori sottoscrivono il presente verbale ai fini della rinuncia alla solidarietà professionale di cui all'art. 13 L.P.

8. Le Parti dichiarano di essere pienamente soddisfatte dell'accordo raggiunto e, fatta eccezione per le obbligazioni assunte con il presente accordo, di non avere più nulla a pretendere l'una dall'altra per qualsiasi ragione, motivo e/o causa inerente le pretese fatte valere nel ricorso ex art. 414 c.p.c. di cui in premesse e si danno atto, pertanto, della intervenuta definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge.

L.C.S.

International Security Service S.p.A.

n.q.


n.q.


Avv.

Avv. Filippo Ceccaroni


Il Giudice
